



Decreto del Presidente della Repubblica del 26/10/1972 n. 642

Titolo del provvedimento:

Disciplina dell'imposta di bollo.

(Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 292 del 11/11/1972)

Tabella art. 1

Atti e scritti esenti in modo assoluto dall'imposta di bollo.
Petizioni.

Liste e diritti elettorali.

Testo: in vigore dal 01/01/1973

Petizioni agli organi legislativi; atti e documenti riguardanti la formazione delle liste elettorali, atti e documenti relativi all'esercizio dei diritti elettorali ed alla loro tutela sia in sede amministrativa che giurisdizionale.

Tabella art. 2

Atti documenti e registri esenti in modo assoluto dall'imposta di bollo.

Prestazioni personali imposte.

Testo: in vigore dal 01/01/1983

Elenchi e ruoli concernenti l'ufficio del giudice popolare, la leva militare ed altre prestazioni personali verso lo Stato, le regioni, le provincie ed i comuni, nonché tutte le documentazioni e domande che attengono a tali prestazioni e le relative opposizioni.

Tabella art. 3

Atti, documenti e registri esenti in modo assoluto dall'imposta di bollo.

Procedimenti penali, disciplinari e di pubblica sicurezza.

Testo: in vigore dal 01/01/1983

Atti, documenti e provvedimenti dei procedimenti in materia penale, di pubblica sicurezza e disciplinare, esclusi gli atti di cui agli artt. 34 e 36 della tariffa e comprese le istanze e denunce di parte dirette a promuovere l'esercizio dell'azione penale e relative certificazioni. Documenti prodotti nei medesimi procedimenti dal pubblico ministero e dall'imputato o incolpato.

Tabella art. 4

Atti e scritti esenti in modo assoluto dall'imposta di bollo. Atti richiesti dai pubblici uffici.

Testo: in vigore dal 01/01/1973

Estratti e copie di qualsiasi atto e documenti richiesti nell'interesse dello Stato dai pubblici uffici, quando non ricorre l'ipotesi prevista dall'art. 17 del presente decreto.

Tabella art. 5

Atti, documenti e registri esenti in modo assoluto dall'imposta di bollo
Atti dell'accertamento, della riscossione, del contenzioso e libri contabili.

Testo: in vigore dal 10/12/2000

Atti e copie del procedimento di accertamento e riscossione di qualsiasi tributo, dichiarazioni, denunce, atti, documenti e copie presentati ai competenti uffici ai fini dell'applicazione delle leggi tributarie, con

esclusione di ricorsi, opposizioni ed altri atti difensivi del contribuente. Verbali, decisioni e relative copie delle Commissioni tributarie nonche' copie dei ricorsi, delle memorie, delle istanze e degli altri atti del procedimento depositati presso di esse.

Repertori, libri, registri ed elenchi prescritti dalle leggi tributarie ad esclusione dei repertori tenuti dai notai.

Atti e copie relativi al procedimento anche esecutivo per la riscossione dei tributi, dei contributi e delle entrate extra tributarie dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e delle istituzioni pubbliche di beneficenza, dei contributi e delle entrate extra tributarie di qualsiasi ente autorizzato per legge ad avvalersi dell'opera dei concessionari del servizio sanitario nazionale di riscossione.

Istanze di rimborso e di sospensione del pagamento di qualsiasi tributo, nonche' documenti allegati alle istanze medesime.

Delegazioni di pagamento e atti di delega di cui all'art. 3 della legge 21 dicembre 1978, n. 843.

Tabella art. 6

Atti, documenti e registri esenti in modo assoluto dall'imposta di bollo.

Alternativita' con l'IVA.

Testo: in vigore dal 01/01/1983

Fatture ed altri documenti di cui agli artt. 19 e 20 della tariffa riguardanti il pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad imposta sul valore aggiunto.

Per i suddetti documenti sui quali non risulta evidenziata l'imposta sul valore aggiunto, l'esenzione e' applicabile a condizione che gli stessi contengano l'indicazione che trattasi di documenti emessi in relazione al pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad imposta sul valore aggiunto.

Tabella art. 7

Atti, documenti e registri esenti.

Testo: in vigore dal 31/12/2007

Titoli di debito pubblico, buoni del tesoro, certificati speciali di credito ed altri titoli obbligazionari emessi o garantiti dallo Stato, nonche' le relative quietanze; libretti postali di risparmio, vaglia postali e relative quietanze; ricevute, quietanze ed altri documenti recanti addebitamenti o accreditamenti formati, emessi ovvero ricevuti dalle banche nonche' dagli uffici della societa' Poste Italiane SPA non soggetti all'imposta di bollo sostitutiva di cui all'articolo 13, comma 2-bis, della tariffa annessa al presente decreto; estratti di conti correnti postali intestati ad amministrazioni dello Stato; buoni fruttiferi ed infruttiferi da chiunque emessi; domande per operazioni comunque relative al debito pubblico e documenti esibiti a corredo delle domande stesse; procure speciali per ritiro di somme iscritte nei libretti postali nominativi di risparmio; polizze e ricevute di pegno rilasciate dai monti di credito su pegno, dai monti o societa' di soccorso e dalle casse di risparmio; libretti di risparmio e quietanze sui depositi e prelevamenti, anche se rilasciate separatamente.

Azioni, titoli di quote sociali, obbligazioni ed altri titoli negoziabili emessi in serie, nonche' certificati di tali titoli, qualunque sia il loro emittente compresi gli atti necessari per la creazione, l'emissione, l'ammissione in borsa, la messa in circolazione, la negoziazione o la compravendita di detti titoli.

Quietanze per il rimborso dei titoli, buoni, azioni e quote di cui ai precedenti commi nonche' per il versamento di contributi o quote associative ad associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali e sportive.

Tabella art. 8

Atti e scritti esenti in modo assoluto dall'imposta di bollo. Disposizioni relative ai non abbienti.

Testo: in vigore dal 01/01/1973

Copie, estratti, certificati, dichiarazioni ed attestazioni di qualsiasi genere rilasciati da autorità, pubblici uffici e ministri di culto nell'interesse di persone non abbienti e domande dirette ad ottenere il rilascio dei medesimi.

Per fruire dell'esenzione di cui al precedente comma e' necessario esibire all'ufficio che deve rilasciare l'atto, il certificato in carta libera del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza comprovante la iscrizione del richiedente nell'elenco previsto dall'art. 15 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173.

Domande per il conseguimento di sussidi o per l'ammissione in istituti di beneficenza e relativi documenti.

Quietanze relative ad oblazioni a scopo di beneficenza a condizione che sull'atto risulti tale scopo.

Tabella art. 8 - bis

Certificati anagrafici richiesti dalle società sportive.

Testo: in vigore dal 01/01/2001

Certificati anagrafici richiesti dalle società sportive, su disposizione delle rispettive federazioni e di enti ed associazioni di promozione sportiva di appartenenza.

Tabella art. 9

Atti, documenti e registri esenti in modo assoluto dall'imposta di bollo.

Previdenza, assistenza e liste di collocamento.

Testo: in vigore dal 01/01/1983

Atti e documenti in materia di assicurazioni sociali obbligatorie e di assegni familiari, ricevute dei contributi nonché atti e documenti relativi alla liquidazione e al pagamento di indennità e rendite concernenti le assicurazioni stesse anche se dovute in base a leggi straniere.

Domande, certificati, documenti, ricorsi occorrenti per la liquidazione e il pagamento delle pensioni dirette o di reversibilità, degli assegni e delle indennità di liquidazione e di buonuscita o comunque di cessazione del rapporto di lavoro anche se a carico di stranieri.

Domande e relativa documentazione per l'iscrizione nelle liste di collocamento presso gli uffici del lavoro e della massima occupazione.

Tabella art. 10

Atti e scritti esenti in modo assoluto dall'imposta di bollo.

Certificati concernenti la pubblica igiene e profilassi.

Testo: in vigore dal 01/01/1973

Certificati concernenti gli accertamenti che le leggi sanitarie demandano agli uffici sanitari, ai medici, ai veterinari ed alle levatrici, quando tali certificati sono richiesti nell'esclusivo interesse della pubblica igiene e profilassi.

Tabella art. 11

Atti, documenti e registri esenti in modo assoluto dall'imposta di bollo.

Atti concernenti la scuola dell'obbligo e materia, le borse di studio, i presalari, gli esoneri dal pagamento, l'insegnamento religioso.

Testo: in vigore dal 01/01/1983

Atti e documenti necessari per l'ammissione, frequenza ed esami nella scuola dell'obbligo ed in quella materna nonché negli asili nido; pagelle, attestati e diplomi rilasciati dalle scuole medesime.

Domande e documenti per il conseguimento di borse di studio e di presalari e relative quietanze nonché per ottenere l'esonero totale o parziale dal pagamento delle tasse scolastiche.

Istanze, dichiarazioni o atti equivalenti relativi alla dispensa, all'esonero o alla frequenza dell'insegnamento religioso.

Tabella art. 12

Atti, documenti e registri esenti in modo assoluto dall'imposta di bollo.

Atti relativi a determinati procedimenti amministrativi, giurisdizionali o di conciliazione.

Testo: in vigore dal 01/01/1983

Atti e provvedimenti del procedimento innanzi alla Corte costituzionale. Atti, documenti e provvedimenti dei procedimenti giurisdizionali ed amministrativi relativi a controversie:

- 1) in materia di assicurazioni sociali obbligatorie ed assegni familiari;
- 2) individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego;
- 3) in materia di pensioni dirette o di riversibilita';
- 4) in materia di equo canone delle locazioni degli immobili urbani.

Atti relativi ai provvedimenti di conciliazione davanti agli uffici del lavoro e della massima occupazione o previsti da contratti o da accordi collettivi di lavoro.

Atti e documenti relativi all'esecuzione immobiliare nei procedimenti di cui ai nn. 1), 2) e 3) del secondo comma e dei provvedimenti di cui al terzo comma del presente articolo.

Atti e provvedimenti dei procedimenti innanzi al conciliatore, compreso il mandato speciale a farsi rappresentare ed escluse le sentenze.

Tabella art. 13

Atti e scritti esenti in modo assoluto dall'imposta di bollo. Tutela dei minori e degli interdetti in genere.

Testo: in vigore dal 01/01/1973

Atti della procedura della tutela dei minori e degli interdetti, compresi l'inventario, i conti annuali e quello finale, le istanze, di autorizzazione ed i relativi provvedimenti, con esclusione degli atti e dei contratti compiuti dal tutore, in rappresentanza del minore o dell'interdetto; atti, scritti e documenti relativi al procedimento di adozione speciale e di affidamento, all'assistenza ed alla affiliazione dei minori di cui agli artt. 400 e seguenti del codice civile; atti di riconoscimento di figli naturali da parte di persone iscritte nell'elenco di cui all'art. 15 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n.173.

Tabella art. 13 - bis

Contrassegno invalidi.

Testo: in vigore dal 01/01/2001

Contrassegno invalidi, rilasciato ai sensi dell'articolo 381 del regolamento di esecuzione del nuovo codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, a soggetti la cui invalidita' comporta ridotte o impedito capacita' motorie permanenti.

Tabella art. 14

Atti e scritti esenti in modo assoluto dall'imposta di bollo. Anagrafe, stato civile, casellario giudiziale e dichiarazioni sostitutive.

Testo: in vigore dal 01/01/1973

Domande per ottenere certificati ed altri atti e documenti esenti da imposta di bollo; domande per il rilascio di copie ed estratti dei registri di anagrafe e di stato civile; domande e certificati di nascita per il rilascio del certificato del casellario giudiziario.

Dichiarazioni sostitutive delle certificazioni e dell'atto di notorieta' rese ai sensi degli artt. 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni.

Tabella art. 15

Atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto.

Documenti in materia di IVA, DOGANE e VALUTE. Ricevute delle somme affidate ai dipendenti.

Testo: in vigore dal 31/12/2007

Bollette ed altri documenti doganali di ogni specie, certificati di origine.

Atti, documenti e registri relativi al movimento, a qualsiasi titolo, e alla compravendita di valute e di valori in moneta o verghe.

Fatture emesse in relazione ad esportazioni di merci, fatture pro-forma e copie di fatture che devono allegarsi per ottenere il benestare all'esportazione e all'importazione di merci, domande dirette alla restituzione di tributi restituibili all'esportazione.

Ricevute delle somme affidate da enti e imprese ai propri dipendenti e ausiliari o intermediari del commercio, nonché agli spedizionieri, per spese da sostenere nell'interesse dell'ente o dell'impresa.

Domande di autorizzazione d'importazione ai sensi dell'art. 115 del Trattato CEE.

Tabella art. 16

Atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto.

Atti posti in essere e scambiati tra amministrazioni dello Stato.

Testo: in vigore dal 01/01/1983

Atti e documenti posti in essere da Amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni, loro consorzi e associazioni, nonché comunità montane sempreché vengano tra loro scambiati.

Tabella art. 17

Atti e scritti esenti in modo assoluto dall'imposta di bollo. Atti da trasmettere all'ufficio dello Stato civile.

Testo: in vigore dal 01/01/1973

Atti che autorità, pubblici funzionari e ministri di culto sono tenuti a trasmettere all'ufficio dello stato civile; dichiarazioni e processi verbali trasmessi all'ufficio dello stato civile per comunicare la nascita o la morte di persone o il rinvenimento di bambini abbandonati.

Tabella art. 18

Atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto.

Atti relativi ai passaporti da rilasciare ad emigranti, missionari ed indigenti.

Testo: in vigore dal 01/01/1983

Passaporti e documenti equipollenti; carte di identità e documenti equipollenti.

Atti e documenti necessari per il rilascio e il rinnovo dei passaporti:

a) per gli emigranti, considerati tali ai sensi delle norme sulle emigrazioni, che si recano all'estero a scopo di lavoro e per le loro famiglie;

b) per gli italiani all'estero che fruiscono di rimpatrio consolare o rientrano per prestare servizio militare;

c) per i ministri del culto e religiosi che siano missionari;

d) per gli indigenti.

Tabella art. 19

Atti e scritti esenti in modo assoluto dall'imposta di bollo. Enti di mutuo soccorso, di mutua assicurazione, cooperative e loro consorzi.

Testo: in vigore dal 01/01/1973

Atti costitutivi e modificativi delle società di mutuo soccorso, cooperative e loro consorzi, delle associazioni agrarie di mutua assicurazione e loro federazioni, ed atti di recesso e di ammissione dei soci di tali enti.

Tabella art. 20

Atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo

assoluto.

Atti di societa' cooperative e loro consorzi.

Testo: soppresso dal 19/01/1993

Atti, documenti e registri relativi alle operazioni delle societa' cooperative e loro consorzi aventi, rispettivamente, un capitale sociale effettivamente versato non superiore a lire 50 milioni e a lire 100 milioni. Per le societa' cooperative per case popolari ed economiche tale limite e' di L. 1.000.000.000.

Nota. - L'esenzione e' applicabile quando concorrano le seguenti condizioni:

a) che gli enti contemplati nel presente articolo siano retti, in conformita' dell'art. 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni ed integrazioni, dai principi e dalla disciplina della mutualita';

b) che gli enti stessi tengano regolarmente i libri obbligatori;

c) che gli atti, documenti e registri siano previsti dai rispettivi statuti, non concernano rivendite a terzi o attivita' di mera mediazione e non si riferiscano - fatta eccezione per le cooperative per case popolari ed economiche o per appalti di lavori pubblici sottoposte al controllo dei Ministeri dei lavori pubblici e del lavoro e previdenza sociale - a negozi giuridici di valore superiore a venti volte il capitale sociale effettivamente versato;

d) che gli atti, documenti e registri siano posti in essere nel decennio dalla costituzione, salvo che si tratti di contratti di assegnazione o di mutuo individuale di soci di societa' cooperative edilizie per case economiche e popolari a contributo statale, nonche' per gli atti diretti o relativi all'acquisto di abitazioni da parte degli stessi soci.

La detta esenzione non si applica agli assegni bancari, alle cambiali ed ai libretti di risparmio.

Per le cooperative agricole ed edilizie l'esenzione non si estende alle retrocessioni volontarie dei beni gia' assegnati ai soci ne' alle assegnazioni ad altri soci di beni gia' comunque precedentemente assegnati.

Tabella art. 21

Atti e scritti esenti in modo assoluto dall'imposta di bollo. Atti di imprese agricole diretto. Coltivatrici ed in materia ipotecaria.

Testo: in vigore dal 01/01/1973

Atti relativi ai trasferimenti di terreni destinati alla formazione o all'arrotondamento delle proprieta' di imprese agricole diretto-coltivatrici e per l'affrancazione dei canoni enfiteutici e delle rendite e prestazioni perpetue aventi i fini suindicati e relative copie.

Domande, certificazioni, attestazioni, documenti, note di trascrizione ipotecaria e relative copie.

Tabella art. 21 - bis

Atti e scritti esenti in modo assoluto dall'imposta di bollo. Domande per concessioni di aiuti comunitari.

Testo: in vigore dal 01/03/1984

Domande, atti e relativa documentazione, per la concessione di aiuti comunitari e nazionali al settore agricolo, nonche' di prestiti agrari di esercizio di cui al regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760, ovvero previsti da altre disposizioni legislative in materia.

Tabella art. 22

Atti e scritti esenti in modo assoluto dall'imposta di bollo. Atti relativi alla procedura di espropriazione per pubblica utilita'.

Testo: in vigore dal 01/01/1973

Atti e documenti relativi alla procedura di espropriazione per causa di pubblica utilita' promossa dalle amministrazioni dello Stato e da enti pubblici, compresi quelli occorrenti per la valutazione o per il pagamento dell'indennita' di espropriazione.

Tabella art. 23

Atti e scritti esenti in modo assoluto dall'imposta di bollo. Disposizioni testamentarie.

Testo: in vigore dal 01/01/1973

Testamenti in qualunque forma redatti e schede dei testamenti segreti.

Tabella art. 24

Atti e scritti esenti in modo assoluto dall'imposta di bollo. Biglietti per il trasporto persone.

Testo: in vigore dal 01/01/1983

Biglietti ed abbonamenti per trasporto di persone nonche' domande e documenti occorrenti per il rilascio di detti abbonamenti.

Tabella art. 25

Atti e scritti esenti in modo assoluto dall'imposta di bollo. Contratti.

Testo: in vigore dal 01/01/1983

Contratti di lavoro e d'impiego sia individuali che collettivi, contratti di locazione di fondi rustici, di colonia parziaria e di soccida di qualsiasi specie e in qualunque forma redatti; libretti colonici di cui all'art. 2161 del codice civile e documenti consimili concernenti rapporti di lavoro agricolo anche se contenenti l'accettazione dei relativi conti fra le parti.

Tabella art. 26

Atti e scritti esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto. Quietanze.

Testo: in vigore dal 01/01/1983

Quietanze degli stipendi, pensioni, paghe, assegni, premi, indennita' e competenze di qualunque specie relative a rapporti di lavoro subordinato.

Tabella art. 27

Atti e scritti esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto. Conti degli agenti dello Stato e degli altri enti pubblici.

Testo: in vigore dal 01/01/1983

Conti delle gestioni degli agenti dello Stato, delle regioni, province, comuni e relative aziende autonome; conti concernenti affari trattati nell'interesse delle dette amministrazioni; conti degli esattori e agenti della riscossione di tributi in genere.

Tabella art. 27 - bis

Agevolazioni ed esenzioni a favore delle ONLUS.

Testo: in vigore dal 01/01/2003

1. Atti, documenti, istanze, contratti, nonche' copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS) e dalle federazioni sportive ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.

Tabella art. 27 - ter

Movimenti o partiti politici.

Testo: in vigore dal 05/06/1999

Atti costitutivi, statuti ed ogni altro atto necessario per l'adempimento di obblighi dei movimenti o partiti politici, derivanti da disposizioni legislative o regolamentari.

Tabella art. 27 - quater

Brevetti per invenzioni industriali, per modelli di utilita' e per modelli e disegni ornamentali.

Testo: in vigore dal 01/01/2006

Istanze, atti e provvedimenti relativi al riconoscimento in Italia di brevetti per invenzioni industriali, di brevetti per modelli di utilità e di brevetti per modelli e disegni ornamentali.